



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Problematiche di revisione – Aspetti fiscali degli Ets

**Prof. Raffaele
Lomonaco**

18 ottobre 2023

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL'OPERATIVITÀ DEL RUNTS - 1

Il D.D. n. 561 del 26/10/2021 ha fissato nel 23/11/2021 la data di operatività del Runts, ciò ha determinato una serie di immediate conseguenze dal punto di vista fiscale

Le Onlus dovranno definire le loro scelte entro marzo 2024 (dipende da autorizzazione UE)

Gli amministratori devono comunicare l'eventuale perdita della non commercialità dell'ente

Dal 2022 sono cambiate per gli Ets le modalità di rendicontazione del contributo 5 x mille

Sono tassabili i corrispettivi specifici versati dai soci alle loro associazioni (escluse le Aps)

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL'OPERATIVITÀ DEL RUNTS - 2

Sul fronte fiscale bisogna attendere l'autorizzazione UE perché entrino in vigore (dall'1 gennaio dell'anno successivo) le norme fiscali del Cts

Gli enti associativi potrebbero essere costretti ad abbandonare la legge 398/91 a fine anno 2023

Sul fronte Iva talune prestazioni verranno mantenute esenti solo per gli Ets non commerciali

Le sole Odv e Aps potrebbero optare per il più conveniente regime di cui all'art. 86 del Cts

Tutti gli Ets potrebbero optare per il nuovo regime forfettario introdotto dall'art. 80 del Cts

LE CATEGORIE DI REDDITI PER I NUOVI ETS

Ets non commerciali mantengono la differenziazione dei redditi imponibili per categorie

Redditi fondiari

L'Ets concede in locazione dei fabbricati

Redditi diversi

L'Ets (affitta occasionalmente delle sale per eventi culturali)

Redditi di capitale

L'Ets riceve dividendi da azioni quotate

Redditi d'impresa

L'Ets gestisce un ristorante

LE CATEGORIE DI REDDITI PER I NUOVI ETS

L'Ets redige i singoli quadri della dichiarazione dei redditi (modello Enc) esattamente come una persona fisica

E procede con la determinazione del reddito complessivo (quale sommatoria dei singoli redditi) nel quadro RN

Eventuali regimi forfettari (artt. 80/86 Cts) si applicheranno soltanto al reddito d'impresa (non ai fitti attivi o ai redditi diversi)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Art. 79 Cts

Criteria per qualificare l'attività di un Ets come
commerciale o non commerciale

1) Individuare la natura (commerciale o non commerciale) delle singole attività di interesse generale

Si presume non commerciale l'attività di interesse generale svolta da un ETS:

- a titolo gratuito;
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all'attività svolta), tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, anche sovranazionali o straniere e al netto dei contributi pubblici non previsti come obbligatori dall'ordinamento;
- qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Si considerano in ogni caso non commerciali:

- l'attività di ricerca scientifica di interesse sociale, anche se affidata ad università o altri organismi, purché gli utili vengano reinvestiti nella ricerca e nella diffusione dei risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente e ai risultati prodotti;
- gli interventi e servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori.

2) Natura fiscale dell'ente

Il Cts definisce come «commerciale» un Ets qualora :

i ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali + ricavi attività diverse > ricavi derivanti da attività non commerciali

Dove i ricavi non commerciali sono i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e ogni altra entrata ad esse assimilabile e il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali (proventi figurativi).

Per quanto riguarda invece le sponsorizzazioni, esse non vengono pesate fra le attività diverse e quindi non rilevano ai fini del calcolo della commercialità o meno dell'ente.

Le entrate da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente e i contributi e gli apporti da pubbliche amministrazioni non concorrono alla formazione del reddito dell'ente, per cui sono da considerare non imponibili.

A) ENTRATE NON COMMERCIALI	B) ENTRATE COMMERCIALI
Attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali (rispetto art. 79, c. 2, 2 bis e 3)	Attività di interesse generale svolte con modalità commerciali (no art- 79, c. 2,2bis e 3)
Contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative	Attività diverse (escluse sponsorizzazioni)
Valore normale delle cessioni o prestazioni gratuite (proventi figurativi)	

Se A) è > di B) ETS NON COMMERCIALE

La tassazione secondo le regole delle singole categorie di reddito non riguarda gli Ets commerciali per i quali tutti i proventi concorreranno a formare il reddito d'impresa

L'Ets viene considerato commerciale se sono prevalenti i proventi derivanti dallo svolgimento di attività d'interesse generale con marginalità > 5% rispetto a quelle attività svolte in perdita o in pareggio

L'Ets sarà altresì commerciale nel caso in cui saranno prevalenti i proventi derivanti dalle attività d'interesse generale remunerative sommati a quelli derivanti dalle attività diverse (art. 6 Cts)

L'eventuale mutamento della qualifica, da Ets non commerciale a Ets commerciale (o viceversa), opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume la nuova qualifica.

Tale disposizione può creare notevoli complicazioni da un punto di vista pratico, dato che molti enti potranno essere certi della loro qualifica fiscale solo ad esercizio terminato: qualora un Ets si rendesse conto del cambio di qualifica, ad esempio da “non commerciale” a “commerciale”, dovrebbe considerarsi retroattivamente come “Ets commerciale”, con pesanti conseguenze soprattutto in termini di ricostruzione del suo regime contabile e fiscale.

ESEMPIO DI ETS COMMERCIALE

€ 350.000	Proventi attività di formazione	Art. 5 Cts	In perdita
€ 160.000	Proventi attività socio-sanitaria	Art. 5 Cts	In utile
€ 210.000	Proventi attività ristorante	Art. 6 Cts	Non rileva

L'Ets è commerciale perché i proventi dell'attività di interesse generale commerciale (€ 160.000) sommati ai proventi delle attività diverse (€ 210.000) sono prevalenti rispetto a quelli dell'attività di interesse generale non commerciale (€ 350.000)

Si noti come non abbia importanza che l'attività di ristorazione sia in utile o in perdita, ciò è irrilevante perché trattasi comunque di attività commerciale

ESEMPIO DI ETS NON COMMERCIALE

€ 350.000	Proventi attività di formazione	Art. 5 Cts	In perdita
€ 160.000	Proventi attività socio-sanitaria	Art. 5 Cts	In utile
€ 180.000	Proventi attività ristorante	Art. 6 Cts	Non rileva

L'Ets è non commerciale perché i proventi dell'attività di interesse generale remunerativa (€ 160.000) sommati ai proventi delle attività diverse (€ 180.000) sono inferiori ai proventi dell'attività di interesse generale non remunerativa (€ 350.000)

Si noti come sia in questo caso che nel precedente i proventi derivanti dall'attività di ristorante sono inferiori al 30% dei proventi complessivi

LA DE-COMMERCIALIZLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ETS

Ai sensi dell'art.79, comma 4 del Cts, non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito :

✓ Le somme derivanti da raccolte pubbliche OCCASIONALI di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la cessione di *beni di modico valore o di servizi ai sovventori*;


✓ I contributi e gli apporti della Pubblica Amministrazione finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale dell'ente



Infine non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote periodiche versate dai soci a condizione che non assumano la caratteristica del corrispettivo (assenza del sinallagma)


3) Individuazione del regime fiscale e determinazione del reddito imponibile

Ets commerciale



Verranno tassate tutte le sue entrate, comprese quelle derivanti da attività svolte in maniera non commerciale.

Ets non commerciale



Le entrate delle attività svolte in forma commerciale e delle attività diverse, verranno tassate applicando un regime forfettario previsto dall'articolo 80 Cts

I REGIMI CONTABILI APPLICABILI AD UN ETS

I regimi contabili che andiamo ad esaminare si applicano alla sola attività d'impresa per gli Ets non commerciali mentre si applicano a tutte le attività svolte dall'Ets commerciale

Regime di contabilità ordinaria

Regime di contabilità semplificata

Regime forfettario ex art. 80 del Cts

Regime forfettario ex art. 86 del Cts

Si attende conferma che sia applicabile ad un Ets



Regime forfettario ex art. 145 del Tuir

ETS IN CONTABILITÀ ORDINARIA

L'ETS che svolge attività commerciale può tenere, ai fini fiscali, la contabilità semplificata se non supera determinate soglie di ricavi (commerciali) da ragguagliare ad anno

€ 400.000

Attività di prestazione di servizi

€ 700.000

Tutte le altre attività (commercio o produzione)

ETS IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Dal 2017 è cambiata la modalità di determinazione del reddito d'impresa per gli Enti non commerciali in contabilità semplificata, si passa dal criterio di competenza al criterio di cassa

Gli enti e le associazioni del terzo settore che svolgono attività commerciale




Se in regime di contabilità semplificata applicano il criterio di cassa

Compileranno il quadro RG del Modello Redditi Enc e terranno i registri Iva integrati



Dai componenti negativi che non transitano dallo Sdi (fitti, condominio, assicurazioni)

MODALITÀ TENUTA REGISTRI





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Art. 80 Cts

Regime forfettario previsto per gli Ets non
commerciali

Il regime agevolato previsto per gli Ets non commerciali, permette la determinazione, in maniera forfettaria, del reddito d'impresa applicando ai ricavi delle attività commerciali svolte i coefficienti indicati nell'articolo 80 comma 1 e aggiungendo plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari.

La norma distingue tra “attività di prestazione di servizi” e “altre attività”.

In base alle due categorie di attività svolte, abbiamo tre fasce di reddito e 3 aliquote diverse per ogni categoria.

II NUOVO REGIME FORFETTARIO

Regime forfettario applicabile a tutti gli Ets non commerciali

Prestazioni di servizi	ART. 80 CTS
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	10%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	17%
Altre attività	
<i>Proventi commerciali fino ad € 130.000</i>	5%
<i>Proventi commerciali da € 130.001 ad € 300.000</i>	7%
<i>Proventi commerciali oltre € 300.000</i>	14%

Coefficienti di redditività ai fini II.DD.

Es. Un Ets non commerciale ha conseguito ricavi per prestazioni di servizi di € 200.000. La base imponibile Ires sarà:

$$(\text{Euro } 130.000 \times 7\%) + (70.000 \times 10\%) = \text{€ } 16.100$$

Se l'ente svolge sia attività di prestazione di servizi sia altre attività si applicheranno i coefficienti della categoria prevalente. Nel caso in cui non ci sia una distinta annotazione dei ricavi delle due attività, si applicheranno i coefficienti relativi all'attività di prestazione di servizi.

Per accedere al regime forfettario, l'Ets deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch'essa nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso, non è possibile revocare l'opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

Eventuali componenti positive e negative di reddito di anni precedenti, la cui tassazione è stata rinviata in forza di disposizioni del Tuir, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Invece le perdite fiscali sono deducibili dal reddito secondo le regole ordinarie stabilite nel Tuir, cioè esse sono utilizzabili in diminuzione del reddito dei periodi successivi per un importo non superiore all'80% di tale reddito, senza limiti temporali. Se, invece, si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, è possibile il riporto in misura pari al 100% del reddito.

- Possono accedere a tale regime solo gli Ets non commerciali (entrate attività non commerciali prevalenti rispetto alle entrate commerciali)
- Opzione per il regime forfettario da esercitare nella dichiarazione annuale dei redditi

REGIME FORFETTARIO PER ODV E APS



Le aps e le odv con ricavi commerciali dell'esercizio precedente < a € 130.000, in relazione alle attività commerciali svolte, possono applicare il regime forfettario previsto dall'art. 86 Cts.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Art. 84 Cts

Regime fiscale delle Organizzazioni di
volontariato e degli Enti filantropici

Oltre alle attività di cui all'art. 79 co. 2, 3 e 4, per le Organizzazioni di volontariato, si considerano non commerciali le seguenti attività esercitate non professionalmente:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, purché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione;
- cessione di beni prodotti dai volontari e dagli assistiti purché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni occasionali

I redditi degli immobili dove vengono svolte, in via esclusiva, le attività non commerciali delle Organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'IRES.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Art. 85 Cts

Regime fiscale delle Associazioni di
promozione sociale e delle società di mutuo
soccorso

Le APS, a differenza degli agli Enti del Terzo Settore, mantengono la de-commercializzazione delle entrate derivanti dai corrispettivi specifici che i soci versano per acquisire maggiori servizi, rispetto a quelli compresi nella quota associativa annuale.

Si considerano inoltre non commerciali:

- le cessioni di pubblicazioni dell'ente verso il pagamento di corrispettivi specifici se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente e rivolte esclusivamente agli associati e ai loro familiari conviventi;
- non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Si considerano invece sempre commerciali le seguenti attività:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazioni di pasti;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Solo per le APS iscritte nel registro nazionale tenuto dal Ministero dell'Interno si considerano non commerciali ai fini IRES:

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

A patto che le suddette attività siano:

- strettamente complementari ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- effettuate nei confronti di associati e soggetti assimilati (in modo particolare i familiari conviventi).
- non ci si avvalga di strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati (per evitare eventuali forme di concorrenza sleale).

I redditi degli immobili dove vengono svolte, in via esclusiva, le attività non commerciali delle Associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'IRES.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Regime IVA Ets

DISPOSIZIONI IVA PER GLI ETS

Il Codice del Terzo Settore non introduce un regime iva speciale per gli Ets, ma si limita a:

- prevedere una serie di disposizioni per le odv e aps che optano per il regime forfettario di cui all'art. 86 cts;
- prevedere l'abrogazione della disciplina in materia di Onlus stabilendo che alcune esclusioni e esenzioni Iva previste per le Onlus si applichino agli Ets di natura non commerciale (art. 89 c. 7 lett. a) e b) cts).

DISPOSIZIONI IVA PER GLI ETS

L'art. 10 Dpr 633/72 sostituisce ai nn. 15, 19, 20 e 27 la parola «*Onlus*» con la parola «*Ets non commerciale*» creando un rischio di imponibilità Iva delle prestazioni svolte da Ets che svolgono attività di interesse generale

Art.10, n.15) Prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati

Art. 10, n. 19) Prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali

Art. 10, n. 20) Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, didattiche di ogni genere anche per la formazione e riconversione professionale

Art. 10, n. 27/ter) Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti etc...

Il problema nasce dall'Art. 79, c. 2 del Cts che definisce non commerciali gli Ets che svolgono in modo esclusivo o prevalente una o più attività di interesse generale a titolo gratuito o dietro il pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

DISPOSIZIONI IVA PER GLI ETS

Oggi tali prestazioni di servizi sono esenti da Iva se svolte da Onlus ma non si chiede alle Onlus di lavorare gratuitamente o in perdita



Domani, con la piena entrata in vigore del Cts, taluni Ets, che mostrano corrispettivi superiori ai costi effettivi, dovranno applicare le aliquote Iva



Bisogna al più presto togliere le parole «non commerciali» dalle richiamate disposizioni normative

Perché il rischio concreto è che a pagare lo scotto dell'applicazione dell'Iva saranno gli utenti

OPERAZIONI SEMPRE RILEVANTI AI FINI IVA

- ✓ **L'art. 4-comma 4, del Dpr n. 633/72 precisa che, per gli enti non commerciali, sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività:**
 - **Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;**
 - **Gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti;**
 - **Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;**
 - **Prestazioni alberghiere e di alloggio;**
 - **Pubblicità commerciale.**

- ✓ **Conseguentemente, sia le operazioni attive che quelle passive correlate alle prime, devono trovare accoglienza nei registri IVA e concorrono alle liquidazioni periodiche.**

INCIDENZA NON COMMERCIALITÀ DEGLI ETS NEL MONDO IVA

Potrebbe accadere che un Ets svolga un'attività non commerciale ai fini reddituali ma rilevante ai fini Iva, ciò accadrà tutte le volte che le prestazioni di servizi o le cessioni di beni saranno dietro corrispettivo

Quindi la valutazione circa la rilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate andrà fatta prima dell'avvio dell'attività, mentre la rilevanza ai fini delle II.DD. delle stesse operazioni si dovrà valutare a fine anno

Numerosi Ets potrebbero essere costretti alla presentazione della dichiarazione Iva ma non della dichiarazione dei redditi, mentre ai fini Irap prevarranno le eventuali agevolazioni dei regolamenti regionali

IL MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE DI ETS NON COMMERCIALE

In sostanza gli amministratori degli Ets devono velocemente monitorare a fine anno il rendiconto gestionale perché ove dovessero rendersi conto che l'Ente ha perso il requisito della non commercialità, devono comunicarlo al Runtis entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio

In quest'ultimo caso le conseguenze non sarebbero banali sul fronte del trattamento Iva, della tassabilità dei proventi da raccolta fondi, della potenziale opzione per il regime forfettario ex art. 80, nonché infine sul fronte della detrazione Irpef per i soggetti che erogano contributi

Può accedere che alcuni Ets passino (da un anno all'altro) da una condizione di non commercialità ad una di commercialità e viceversa magari a causa di maggiori proventi o di minori costi rispetto alle previsioni

IL REVERSE CHARGE E LO SPLIT PAYMENT DEGLI ETS

- ✓ **L'ETS cedente o prestatore applica il Reverse Charge in tutti i casi previsti dalla legge (appalti, subappalti, prestazioni di installazione impianti, pulizia, demolizione e completamento di edifici, etc...) ma soltanto nel caso in cui il cessionario/committente sia un soggetto IVA;**
- ✓ **L'ETS cessionario o committente non può mai ricevere fatture in reverse charge se comunica al fornitore il proprio codice fiscale (invece della partita IVA) mentre il R.C. si applica agli acquisti "commerciali".**

IL REVERSE CHARGE E LO SPLIT PAYMENT DEGLI ETS

- ✓ **L'ETS in qualità di cessionario/committente è soggetto a Split Payment solo se il proprio fondo di dotazione sia riconducibile per oltre il 70% ad un ente pubblico (economico o non economico);**
- ✓ **L'ETS in qualità di cedente/prestatore applica lo Split Payment per le fatture emesse nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione, delle società e degli enti e fondazioni dalle stesse controllate, nonché infine delle società quotate al FTSE MIB;**
- ✓ **L'associazione che abbia optato per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91 costituisce l'unica eccezione (oltre ai Professionisti) al divieto di pagamento dell'IVA al fornitore da parte della P.A., alla stessa quindi lo Split Payment non si applica.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

- ✓ Dal 2019 tutti gli Enti non commerciali soggetti IVA sono obbligati ad emettere fattura elettronica (tramite sistema d'interscambio SDI) sia per operazioni B2B che B2C (sia per le cessioni che per le prestazioni);
- ✓ Le associazioni in Legge 398/91 con proventi commerciali < € 65.000 sono esonerate da Fattura Elettronica, mentre se hanno proventi superiori devono assicurarsi che la Fattura Elettronica venga emessa per loro conto dal committente;
- ✓ Gli ETS possono conservare in formato cartaceo le fatture di acquisto che non riguardano la loro eventuale attività commerciale;
- ✓ Dal 2021 (01/07/2019 per enti con V.A. 2018 > € 400.000) tutti gli enti non commerciali devono memorizzare a mezzo RT i corrispettivi giornalieri ed emettere documento commerciale per le cessioni o prestazioni svolte verso il pubblico dei consumatori ad eccezione delle associazioni in Legge 398/91 per le attività commerciali connesse con quelle istituzionali.

OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

- ✓ Il Mod. EAS deve essere trasmesso telematicamente entro 60 giorni dalla costituzione ovvero entro il 31 marzo per le variazioni intervenute nell'anno precedente;
- ✓ Il Mod. EAS deve essere trasmesso dagli enti associativi che ricevono corrispettivi specifici dai soci al fine di rendere non imponibili tali proventi;
- ✓ Con l'entrata in vigore della Riforma, i soli enti iscritti al RUNTS saranno esonerati dalla trasmissione di tale modello, in quanto le relative informazioni saranno fornite attraverso il portale telematico.

IL DESTINO DELLA LEGGE 398/91

- ✓ La Legge 398/91 costituisce oggi un vantaggio per gli enti associativi con proventi commerciali nell'anno precedente < € 400.000 che optando per tale legge, versano forfettariamente il 50% dell'iva incassata su fatture/ corrispettivi;
 - ✓ Sul fronte delle imposte dirette la Legge 398/91 consente di applicare ai proventi commerciali un coefficiente di redditività del solo 3% maggiorato di proventi finanziari e plusvalenze;
 - ✓ Tale regime forfettario consente anche una lunga serie di semplificazioni: esonero dalla tenuta dei registri Iva, dalla dichiarazione annuale Iva, dalle comunicazioni trimestrali LIPE, dalla compilazione degli ISA, etc.....
-
- ✓ I vantaggi di tale norma potranno essere mantenuti per il 2021 (anche per l'intero 2022 se l'autorizzazione UE dovesse arrivare l'anno prossimo) ma, con la piena entrata in vigore del Cts, gli enti associativi che si iscriveranno al Runts perderanno irrimediabilmente la facoltà di permanenza nel regime agevolato ;
 - ✓ Di contro, al di fuori del Runts, potranno mantenere i benefici della Legge 398/91 esclusivamente le Asd/Ssd iscritte al CONI.

VALUTAZIONI STRATEGICHE FINALI

Motivi fiscali che spingono ad iscriversi al Runts

- ✓ L'iscrizione al Runts permette, per numerose cessioni o prestazioni, di applicare il regime di esenzione Iva ex art. 10 prima previsto per le Onlus;
- ✓ L'iscrizione al Runts permette di optare per i regimi forfettari di cui agli artt. 80 e 86 del Cts che sono più favorevoli rispetto a quello dell'art.145 del Tuir;
- ✓ In presenza di erogazioni liberali corrisposte da privati ed imprese, l'iscrizione al RUNTS garantisce benefici maggiori ai contributors ;
- ✓ Le ex Onlus potrebbero mantenere i benefici della detassazione trasformandosi in imprese sociali ed accantonando gli utili ad una speciale riserva indivisibile

Motivi fiscali che spingono a NON iscriversi al RUNTS

- ✓ Per le ASD l'iscrizione al RUNTS comporta la rinuncia alle agevolazioni contabili e fiscali contenute nella Legge 398/91 (indifferente per gli altri enti)